



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: Pensione anticipata personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno

I requisiti previsti dal D.L. 06.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, per l'accesso alla cd. "pensione anticipata", concernente la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico alla maturazione di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne, vengono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli adeguamenti alla speranza di vita a decorrere dal 01.01.2013. Non è richiesta un'età anagrafica minima per accedere alla pensione anticipata. Tuttavia, qualora i previsti requisiti contributivi vengano conseguiti prima del compimento dei 62 anni di età, si applica una penalizzazione sul valore del trattamento pensionistico, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo, entro un massimo di 2 anni, e a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore rispetto ai 60 anni di età.

La menzionata penalizzazione incide sul totale delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011.

Successivamente, la Legge 24.02.2012, n.14 ha precisato, limitatamente ai dipendenti che maturano l'anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata entro il 31.12.2017, che le penalizzazioni, di uno o due punti percentuali, non operano se l'anzianità contributiva "deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria".

Nel computo delle anzianità di servizio, pertanto, si valutano solo i giorni di lavoro effettivo, oltre alla maternità (obbligatoria), la leva, le assenze per malattia o infortunio.

Viceversa, secondo le prime indicazioni finora fornite dal competente Ente previdenziale, non sono considerate "prestazione effettiva di lavoro" e, pertanto, sono da valutare in tema di penalizzazione, le seguenti tipologie di assenza:

- I permessi mensili previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 (sia fruiti per l'assistenza a familiari con disabilità che quelli usati dalle stesse persone con disabilità lavoratrici);
- I congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con grave disabilità (art.42, Dlgs 151/2001);
- Le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi titolo (invalidità L.388/2000, vittime del terrorismo, amianto ecc.)
- I periodi relativi a riscatto laurea, specializzazione, diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione (L.29/1979);
- Le assenze per sciopero;
- I periodi di disoccupazione se non hanno dato titolo all'accesso alla cassa integrazione guadagni, anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

In caso di fruizione di congedi della tipologia sopra elencata, i dipendenti che non hanno ancora compiuto 62 anni di età (fino alla data del 31 dicembre 2017), al fine di non incorrere nelle previste penalizzazioni, potranno prolungare l'attività lavorativa di un numero di giorni di servizio effettivo pari alle assenze effettuate. Per maggiore chiarezza, si precisa che gli stessi congedi, invece, sono considerati utili per elaborare il computo delle anzianità di servizio maturate.

Nel far riserva di ulteriori comunicazioni, qualora vengano forniti successivi elementi informativi da parte dei competenti Organi, si invitano codesti Uffici a tenere apposita contabilità delle assenze sopra evidenziate, nel corso dell'intera vita lavorativa dei dipendenti, al fine di poter produrre la relativa certificazione al competente Istituto previdenziale.

Si invitano gli uffici in indirizzo a voler curare la massima diffusione della presente circolare al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

La presente circolare, è rinvenibile presso l'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>, nello spazio dedicato **INFOPENSIONI**.

IL DIRETTORE CENTRALE

Latini



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Circolare n. 18/2013
28/11/2013

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
FINANZIARIE E STRUMENTALI ROMA
- Via Cavour, n. 6

ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO ROMA
- Via Veientana, n. 386

ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE ROMA
- Via Cavour, n. 6

- All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento SEDE

- All'Ufficio II - Studi, Analisi, Affari Legislativi e Parlamentari SEDE

- All'Ufficio III - Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione SEDE

- All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali SEDE

- All'Ufficio V - Relazioni Esterne e Comunicazione SEDE

- All'Ufficio VI - Valutazione SEDE

- All'Ufficio VII - Innovazione Organizzativa SEDE

- Alla Commissione per la Progressione in Carriera SEDE

e, p.c. AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO SEDE

OGGETTO: Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in Legge 28 ottobre 2013, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - modifica alla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 cd "Riforma Fornero".



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Con il Decreto Legge indicato in oggetto, nell'ambito delle politiche volte al risanamento dei conti pubblici e allo sviluppo economico, il legislatore ha introdotto un' importante novità anche in materia di modalità di accesso al trattamento pensionistico.

La novella in questione è contenuta nell'art. 11 bis del Decreto in argomento, che ha inserito la lettera "e-ter" al comma 14 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd. "Riforma Fornero".

Nella fattispecie, è stata prevista l'applicabilità della normativa pensionistica previgente alla predetta legge riformatrice per quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere stati in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e per quelli che abbiano fruito dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Al fine di poter fruire del predetto beneficio, il personale *de quo*, recita la norma, deve essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi utili *alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.*

In sintesi, i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011, giorno antecedente l'entrata in vigore della cd. "Riforma Fornero", devono essere maturati entro il 6 dicembre 2014 e il relativo trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio p.v.

Alla luce di quanto premesso, si fa presente che la menzionata modifica legislativa interesserà un numero di dipendenti, nel limite massimo di 2.500, entro definiti limiti di spesa il cui monitoraggio è affidato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale al quale affluiranno le relative domande da parte degli interessati.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 44 del 12.11.2013, ha illustrato le modalità di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali, in base alla residenza degli istanti, entro il 26.02.2014, per attivare la procedura di salvaguardia.

Tutto ciò premesso, stante l'imminenza della data del primo accesso utile (1° gennaio 2014), si prega di dare la massima diffusione della presente circolare al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

La presente nota, insieme alla menzionata circolare n. 44 del Ministero del Lavoro, è rinvenibile presso l'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>, nello spazio dedicato **INFOPENSIONI**.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Latini)

